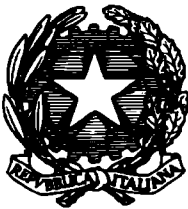


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° marzo 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 settembre 2007, n. 0274/Pres.

Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale n. 2/2006 (Legge finanziaria), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi. Approvazione. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2007, n. 0277/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunità e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo. Approvazione. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2007, n. 0278/Pres.

Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. Approvazione Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2007, n. 0281/Pres.

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di reimpianto derivanti dalla riserva regionale. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2007, n. 0289/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, capo IV, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. Approvazione modifiche Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27.

Riduzione del numero di componenti degli organi del comitato regionale per le comunicazioni (CORE-COM) e dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28.

Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi .. Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2007, n. 60.

Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2007, n. 61.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti) e norme per la gestione integrata dei rifiuti. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2007, n. 62.

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto Pag. 19

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 29.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A.) Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 6 novembre 2007, n. 13.

Disciplina concernente le prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti Pag. 21

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2007, n. 16.

Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, a contrasto e all'emersione del lavoro non regolare. Pag. 21

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2007, n. 25.

Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie Pag. 26

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2007, n. 26.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Isernia Pag. 27

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2007, n. 27.

Modifiche alle disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di cui alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 28.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2006. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2007 Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 settembre 2007, n. 0274/Pres.

Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale n. 2/2006 (Legge finanziaria), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 26 settembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 8 «Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive», il quale al comma 72 stabilisce che i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui al precedente comma 69 dell'articolo medesimo siano determinati da un apposito regolamento regionale di esecuzione;

Ritenuto opportuno ridefinire tali criteri alla luce della nuova regolamentazione degli aiuti di importanza minore «*de minimis*» (Reg. CE n. 1998 del 15 dicembre 2006), e dei nuovi indirizzi politici per lo sviluppo dei progetti di Albergo diffuso;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2007 n. 1961;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi, di seguito società di gestione, che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano, in esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) territorio montano: zone omogenee di cui all'allegato A dell'art. 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni e integrazioni;

b) società di gestione dell'Albergo diffuso: la società, legalmente costituita con lo scopo principale di gestire e promuovere lo sviluppo dell'Albergo diffuso, tra i cui soci rientrano i proprietari di immobili ed i Comuni del territorio montano nei quali gli immobili medesimi si trovano, in numero tale da garantire la disponibilità di almeno 80 posti letto;

c) *de minimis*: gli aiuti previsti dal Reg. (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 3.

Beneficiari e requisiti di ammissione

1. Possono beneficiare dei contributi le società di gestione in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) formale costituzione ed effettiva operatività in Comuni ubicati nel territorio montano;

b) autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di Albergo diffuso di cui all'art. 56 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Possono essere ammesse le domande delle società di gestione per gli Alberghi diffusi che hanno le seguenti caratteristiche:

a) un dipendente a tempo indeterminato ovvero due dipendenti a tempo determinato;

b) apertura al pubblico dell'ufficio di ricevimento per almeno duecentosettanta giorni all'anno e 6 ore al giorno e reperibilità telefonica nelle restanti ore giornaliere;

c) esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale, delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del logo di Albergo diffuso;

d) pulizie e cambio biancheria almeno ogni quattro giorni, in aggiunta a quelli di ingresso;

e) sito informatico con possibilità di prenotazioni on-line.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. La domanda per l'ottenimento del contributo, debitamente sottoscritta in forma autografa dal legale rappresentante della società di gestione e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale, unitamente alla documentazione di cui al comma 2, a pena di inammissibilità, è inviata obbligatoriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio per la montagna, entro il termine perentorio del 30 marzo di ogni anno. In ogni caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga al Servizio per la montagna entro quindici giorni dalla scadenza del termine.

2. Alla domanda sono allegati:

a) l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di Albergo diffuso di cui all'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa», che certifica:

1) la società di gestione è legalmente costituita con lo scopo principale di gestire e promuovere lo sviluppo dell'Albergo diffuso ed è effettivamente operativa in Comuni ubicati nel territorio montano;

2) della compagine sociale fanno parte almeno i proprietari degli immobili ed i Comuni del territorio montano nei quali gli immobili medesimi si trovano, in numero tale da garantire la disponibilità di almeno ottanta posti letto;

3) il numero di dipendenti a tempo indeterminato ovvero di quelli a tempo determinato;

4) l'esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale, delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del logo di Albergo diffuso;

5) il numero di giorni all'anno di apertura dell'ufficio di ricevimento, il numero di ore al giorno di apertura dello stesso e la reperibilità telefonica;

6) l'indirizzo del sito informatico e la possibilità di prenotazione on-line;

7) il possesso di elementi di cui all'art. 5;

8) qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

d) attestazione contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in merito alla precedente lettera c) punto 8).

3. Sono cause di inammissibilità della domanda la mancata sottoscrizione della stessa, la mancanza di anche uno solo dei requisiti di ammissione, nonché la domanda pervenuta fuori tempo utile.

4. Con la presentazione della domanda, la società di gestione accetta tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 5.

Punteggi e graduatoria

1. La graduatoria delle domande ammesse a contributo è determinata dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, calcolati applicando i seguenti criteri di priorità:

a) numero di dipendenti con titolo specialistico ottenuto mediante superamento di corso di qualificazione, di almeno 500 ore inerente il settore turistico: punti 200 per ogni dipendente;

b) carta elettronica per l'attivazione di sconti presso attività artigianali, commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande, a livello locale: punti 200;

c) consulente esterno che coordini l'attività di almeno due società di gestione di Albergo diffuso: punti 150;

d) attività di Albergo diffuso iniziata nell'anno solare in corso: punti 80;

e) numero di dipendenti a tempo indeterminato maggiore di uno, riferiti all'anno solare in corso: punti 70 per ogni dipendente;

f) attività Albergo diffuso inserita nel «Club di prodotto» dell'Agenzia Turismo FVG, riferita all'anno solare in corso: punti 60;

g) disponibilità ad effettuare la pulizia delle unità abitative con frequenza giornaliera: punti 60;

h) business plan triennale: punti 50;

i) numero di dipendenti a tempo determinato maggiore di due, riferiti all'anno solare in corso: punti 40 per ogni dipendente;

l) presenza, in qualità di socio della società di gestione, di titolari di attività commerciali, artigiane e di servizi: punti 40 per ogni socio;

m) internet point presso l'ufficio di ricevimento: punti 40;

n) disponibilità di servizi aggiuntivi di accompagnamento ospiti in gite ed escursioni, di transfer, di baby sitter, di custodia animali domestici, di lavanderia: 30 punti per ogni servizio;

o) numero di ore di apertura giornaliera dell'ufficio di ricevimento maggiore di 6, riferiti all'anno solare in corso: punti 20 per ogni ora;

p) personale che opera nell'ufficio di ricevimento in costume tipico del luogo: punti 20 per ogni persona;

q) iniziative di promozione, ivi comprese l'organizzazione di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale e di attività didattiche, ricreative, sportive, escursionistiche e di tipo culturale, riferite all'anno solare precedente: punti 15 per ogni iniziativa sul territorio regionale e punti 30 fuori dal territorio regionale;

r) collegamento ad internet nelle unità abitative: punti 10 per ciascuna unità;

s) numero di posti letto gestiti nell'anno solare precedente: punti 1 per posto letto;

t) numero di giorni all'anno di apertura dell'ufficio di ricevimento maggiore di 270, riferiti all'anno solare in corso: punti 1 per ogni giorno.

2. Il Servizio per la montagna, in sede istruttoria, esegue controlli a campione nella misura del 10% delle domande ammissibili, per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c), nonché per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

3. La graduatoria con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuna società di gestione, ottenuta dalla somma dei punteggi di cui al comma 1, è approvata con provvedimento del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6.

Spese ammissibili e misura dei contributi

1. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) il personale dipendente e gli onorari a professionisti per la tenuta della contabilità nonché per consulenze inerenti l'attività, compresa quella di animazione;

b) l'acquisto di arredi ed attrezzature per l'ufficio di ricevimento, per i servizi comuni e le unità abitative, compresi, l'hardware ed il software per le unità abitative e l'internet point per l'ufficio di ricevimento;

c) l'acquisto di materiali ed attrezzature per l'attività ludica, compresa la piscina e la sauna e la realizzazione di campi da tennis e campi gioco per bambini, purché siano utilizzate esclusivamente dai clienti dell'albergo diffuso;

d) l'acquisto di costumi e accessori di vestiario tipici del luogo, ad uso esclusivo dei soci e dei dipendenti della società di gestione;

e) attività di promozione, pubblicità, partecipazione a fiere ed organizzazione di eventi, compresa l'organizzazione di attività didattiche, ricreative, sportive, escursionistiche e di tipo culturale;

f) acquisto di autoveicolo destinato al trasporto di almeno sette persone, purché sia utilizzato esclusivamente per l'attività di albergo diffuso.

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese di cui al comma 1, sostenute nell'anno di presentazione della domanda di contributo, comprovate mediante fatture in originale e quietanziate a mezzo di bonifico bancario.

3. I contributi sono concessi, in osservanza delle condizioni prescritte dal Reg. (CE) n. 1998/2006, nella forma di contributi in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute dalle società di gestione, nell'anno solare di presentazione della domanda, in proporzione al punteggio ottenuto ai sensi del comma 3 dell'art. 5 e comunque nel limite delle disponibilità delle risorse a bilancio. Le società di gestione sono informate circa il carattere di contributo a titolo «*de minimis*», mediante esplicito riferimento nel decreto di concessione.

4. Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima società non può superare l'importo di 200.000,00 (duecentomila) euro nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi.

5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 4, si cumulano tutti gli aiuti percepiti nei tre esercizi finanziari di riferimento a prescindere dalla forma dell'aiuto «*de minimis*» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto sia stato finanziato con fondi regionali, statali o comunitari.

6. Qualora l'importo complessivo del contributo superi il massimale di cui al comma 4, tale importo non può essere considerato «*de minimis*», neppure per la parte che eccede il limite dei 200.000,00 euro. In tal caso, l'intero contributo non può essere concesso a titolo «*de minimis*».

Art. 7.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. contributo è concesso con decreto del direttore del Servizio per la montagna, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria. Le società di gestione beneficiarie, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, presentano comunicazione scritta di accettazione del contributo e, se del caso, richiesta di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2.

2. L'erogazione dell'anticipazione è concessa nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

3. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata al Servizio per la montagna, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, corredata della documentazione di spesa e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesta qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Il saldo è erogato a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati sulla rendicontazione presentata dalle società di gestione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Vincolo di destinazione

1. La società di gestione beneficiaria del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili ed immobili per la durata di cinque anni, dalla data del decreto di saldo.

Art. 9.

Revoca o riduzione del contributo

1. Il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente già erogate sono recuperate nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3.

2. Il contributo concesso è parzialmente revocato, con eventuale recupero di somme già erogate, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori al contributo concesso.

3. La revoca del finanziamento concesso e l'eventuale recupero delle somme erogate sono disposti ai sensi del capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le previgenti normative.

Art. 12.

Abrogazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è abrogato il «Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2006, n. 121/Pres.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2008.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0717

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2007, n. 0277/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunità e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Visto altresì l'art. 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, in ordine all'espressione del parere di congruità sugli atti che non comportino la necessità di esame tecnico che rientri nella competenza professionale di ingegneri o geometri;

Preso atto che la legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006, art. 7, commi 8, 9 e 11 lettera a) e successive modificazioni ed integrazioni prevede, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo realizzi proprie iniziative e/o in collaborazione con soggetti di diritto pubblico e/o privato;

Considerato che tali spese sono imputabili sul cap. 4707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale regionale;

Rilevato che nell'ottica di una semplificazione per la gestione delle suddette iniziative dirette si è ritenuto necessario regolamentare l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Servizio Pari Opportunità;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2051 del 31 agosto 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunità e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunità e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo.

Art. 1.*Tipologia di beni e servizi acquisibile in economia*

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione da parte del Servizio Pari Opportunità di seguenti beni e servizi:

a) progettazione e realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali, nonché loro successiva diffusione sui vari organi di stampa e radiotelevisivi;

b) progettazione e realizzazione di banche dati;

c) servizi fotografici e video-interviste destinati alla promozione dell'attività della Regione;

d) spese di tipografia e per articoli promozionali relative alle attività svolte dal Servizio;

e) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni e congressi, quali, a mero titolo esemplificativo, locazione, allestimento delle sale adibite a riunioni e/o altro locale, noleggio e installazione impianti tecnologici, predisposizione e stampa inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi, deregistrazioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto, e quant'altro, necessario per la migliore riuscita della manifestazione.

Art. 2.*Forme di esecuzione*

1. Le spese di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio;

3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

4. Quando motivi tecnici o di opportunità rendono necessaria l'esecuzione delle forniture parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario si ricorre al sistema misto.

Art. 3.*Limiti d'applicazione*

1. Per le tipologie di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Per le tipologie di cui all'art. 1, lettera e) l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

3. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata, dalla quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti di cui ai commi 1, e 2.

Art. 4.*Modalità di esecuzione del cottimo fiduciario*

1. Salvo quanto previsto all'art. 5, l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 1 avviene previa richiesta di preventivi, o offerte ad almeno 3 (tre) soggetti economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti.

2. I preventivi di cui al comma 1, sono redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e di consegna nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Nella lettera d'invito sono specificati i criteri di scelta del contraente, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi nonché richiede l'espressa accettazione dei contenuti contrattuali. Tali atti devono riportare le medesime indicazioni previste dalla lettera d'invito.

5. La lettera d'invito, il preventivo e l'offerta possono essere comunicati anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.*Ricorso ad un unico contraente*

1. È consentito il ricorso ad un unico contraente:

a) nei casi di unicità o di specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Nel caso di ricorso ad un unico contraente, la richiesta di preventivo e la relativa offerta può essere effettuata anche attraverso l'inoltro via fax ed è conservata agli atti.

Art. 6.*Inadempimento*

1. In caso di inadempimento dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura dei beni o dei servizi, l'Amministrazione regionale agisce per il risarcimento del danno, oltre le penali di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 7.

Regolare esecuzione

1. I beni e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo o verifica della regolare esecuzione da parte del personale di categoria non inferiore alla C nominato dal dirigente della struttura competente alla spesa.

Art. 8.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

Art. 9.

Funzionario delegato

1. All'effettuazione delle spese per acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 1 si procederà a mezzo funzionario delegato, individuato tra il personale di categoria non inferiore alla D.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi emessi su apertura di credito intestata al funzionario delegato presso la Tesoreria regionale.

3. In caso di provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito di cui al comma 2.

Art. 10.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 12.

Parere congruità

1. Il parere di congruità sulle forniture di beni e servizi è espresso dal dirigente della struttura competente alla spesa.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 settembre 2007, n. 0278/Pres.

Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» ed in particolare l'art. 59 della citata legge, recante «Reddito di base e progetti di inclusione per la cittadinanza»;

Richiamato in particolare il comma 4 del predetto articolo che dispone che con regolamento regionale sono definiti le caratteristiche e le modalità di attuazione del reddito di base per la cittadinanza;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1885 del 27 luglio 2007 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2009 del 24 agosto 2007 che ha rettificato il testo regolamentare approvato con la suddetta deliberazione 1885/2007 modificando la lettera a), del comma 1, dell'art. 3 e l'art. 9 dello stesso;

Visto il decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale n. 760 del 5 settembre 2007 che ha provveduto alla rettifica di alcuni errori materiali contenuti nel testo del «Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6» come risultante dalle deliberazioni della giunta regionale n. 1885 del 27 luglio 2007 e n. 2009 del 24 agosto 2007;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

Capo I

DEFINIZIONE DELLA MISURA

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di attuazione del reddito di base per la cittadinanza previsto dall'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di seguito denominato «reddito di base».

2. Il reddito di base è attuato con modalità sperimentali nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Finalità e obiettivi

1. Il reddito di base è una misura economica transitoria di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale consistente in un intervento monetario di integrazione al reddito, qualora necessario associato e coordinato con altri servizi e prestazioni.

2. La misura ha l'obiettivo di fornire alle persone un aiuto per acquisire autonomia economica, inserimento sociale e capacità di perseguire il proprio progetto di vita.

3. L'obiettivo di cui al comma 2 è perseguito tramite il contributo monetario e il progressivo coinvolgimento attivo del beneficiario e del nucleo familiare, secondo modalità correlate alle abilità e caratteristiche socio-anagrafiche delle persone componenti il nucleo e al contesto territoriale di appartenenza.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente: il Servizio sociale dei Comuni di cui fa parte il Comune di residenza ovvero il Comune equiparato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente regolamento al Comune di residenza della persona richiedente;

b) Patto preliminare: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni contenente il reciproco impegno a definire il percorso di accompagnamento necessario per la formulazione del patto definitivo. La stipula del patto preliminare è condizione necessaria per l'erogazione provvisoria del reddito di base;

c) Patto definitivo: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni contenente il reciproco impegno a rispettare il programma concordato al fine di superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del suo nucleo familiare. Alla formulazione del patto definitivo possono partecipare anche i componenti il nucleo familiare che manifestino la loro disponibilità, previa valutazione da parte del Servizio sociale dei Comuni e con il consenso del richiedente. Il patto definitivo può coincidere in tutto o in parte con il patto di servizio ovvero può prevederne la successiva definizione. Il patto definitivo può altresì coincidere con il progetto personalizzato ovvero prevederne la successiva definizione;

d) Patto di servizio: accordo in forma scritta stipulato fra il Centro per l'impiego e la persona in età lavorativa che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità che impegna il Centro per l'impiego a supportare la medesima nella ricerca attiva di lavoro e quest'ultima a svolgere le azioni concordate per favorire l'uscita dallo stato di disoccupazione, secondo le disposizioni del «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata» approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres.;

e) Reddito minimo equivalente: parametro di riferimento necessario a determinare la misura del reddito di base in relazione alla capacità economica equivalente del nucleo familiare, come definita nell'art. 6. Corrisponde all'integrazione corrisposta a una persona che costituisce nucleo familiare la cui capacità economica equivalente sia pari a zero;

f) Progetto personalizzato: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni contenente il programma di intervento multi istituzionale per la presa in carico integrata delle situazioni problematiche di una o più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il progetto è finalizzato a favorevole le situazioni e ha una durata determinata che può essere ridefinita. Indica la natura dei problemi da affrontare, l'articolazione degli interventi, i risultati attesi, i compiti e le responsabilità di ciascuno compresi quelli del beneficiario, il contributo delle risorse informali e di contesto, il case manager, i tempi e le modalità di verifica dei risultati.

Art. 4.

Modalità di coordinamento fra il reddito di base e altri servizi e interventi

1. Al fine di garantire l'effettivo raggiungimento dell'autonomia economica e dell'inclusione sociale dei nuclei familiari beneficiari del reddito di base, i Servizi sociali dei Comuni possono attivare progetti personalizzati che raccordano il reddito di base con altri benefici e interventi relativi alle politiche di protezione sociale, sanitaria, abitativa, dei trasporti, dell'educazione, formative, del lavoro nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.

2. In particolare per le persone in età lavorativa in stato di disoccupazione come definito dall'art. 7 del «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata» approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., il reddito di base viene garantito a condizione che detti soggetti si impegnino attivamente nella ricerca di un'occupazione attraverso la sottoscrizione del patto di servizio di cui all'art. 25 del medesimo regolamento.

3. Ai fini della più celere definizione delle procedure finalizzate all'assegnazione del reddito di base la Regione, in raccordo con gli altri soggetti interessati alla attuazione della misura, individua le modalità di reciproca trasmissione delle informazioni per la valutazione dei casi e per la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione dei patti.

Art. 5.

Reddito minimo equivalente

1. Ai fini dell'applicazione del reddito di base è definito il reddito minimo equivalente di un nucleo familiare ritenuto necessario per provvedere ai propri bisogni in autonomia.

2. Al di sotto di questo reddito i componenti il nucleo familiare hanno diritto a ricevere il reddito di base come integrazione della propria capacità economica, nella misura stabilita dal successivo art. 10.

3. Per gli anni 2007 e 2008 il valore di reddito minimo equivalente viene individuato in euro 5.000,00 annui.

Art. 6.

Capacità economica equivalente del nucleo familiare

1. La capacità economica del nucleo familiare viene valutata mediante un apposito indicatore, denominato «Capacità Economica Equivalente» (CEE) che permette di valutare la situazione economica del nucleo familiare considerando la sua composizione e gli altri elementi che concorrono a determinarla.

2. L'indicatore della capacità economica equivalente del nucleo familiare viene determinato mediante applicazione delle modalità previste per l'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, aggiungendo alle entrate computate ai fini IRPEF anche quelle elencate nell'Allegato A del presente regolamento.

3. Le entrate elencate nell'Allegato A devono essere aggiunte secondo le seguenti modalità:

a) computando il loro valore annuale, in caso di entrate periodiche;

b) computando il loro valore effettivo o stimato nei successivi dodici mesi, in caso di entrate occasionali o saltuarie.

4. Per la determinazione dell'indicatore deve inoltre essere tenuto conto delle variazioni, documentate o autocertificate, verificatesi tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di presentazione della richiesta, e di quelle, dichiarate e documentate, attese o prevedibili nei successivi dodici mesi in seguito a:

a) variazioni del nucleo familiare per nascita o decesso di un componente, uscita o entrata di un componente per matrimonio, separazione, divorzio, altre cause determinanti il ricalcolo del coefficiente di equivalenza;

b) variazioni reddituali dovute a:

1) modificazioni nella composizione del nucleo familiare;

2) sostanziale modificazione della situazione lavorativa di un componente il nucleo familiare;

3) inabilità temporanea di un componente il nucleo familiare lavoratore autonomo per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali;

4) verificarsi di entrate di qualsiasi tipologia *una tantum*, saltuarie e non continuative.

5. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di persone ultra sessantacinquenni con reddito non superiore al doppio del trattamento pensionistico minimo, il calcolo della capacità economica equivalente del nucleo viene effettuato operando l'estrazione dei dati di dette persone ultra sessantacinquenni, che non saranno considerate in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza e i cui redditi non saranno computati.

6. Il comma 5 non si applica nei casi in cui tutti i componenti il nucleo familiare hanno più di sessantacinque anni.

Art. 7.

Certificazione della capacità economica equivalente

1. La capacità economica equivalente del nucleo familiare può essere certificata dai Comuni, dal Servizio sociale dei Comuni e dagli altri soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

2. Il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione dei soggetti autorizzati di cui al comma precedente.

3. Al fine di agevolare i Servizi sociali dei Comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni e di assicurare l'omogeneità delle procedure, la giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, concordato con i soggetti autorizzati di cui al comma 2.

Art. 8.

Beneficiari del reddito di base

1. I beneficiari del reddito di base sono i nuclei familiari, come definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, residenti in Regione con un indicatore della capacità economica equivalente determinato ai sensi di quanto disposto all'art. 6 inferiore al valore del reddito minimo equivalente.

2. In deroga a quanto disposto al comma 1, ai fini della concessione del reddito di base, sono considerate nucleo familiare le donne, anche unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di violenze e abusi fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.

3. Il nucleo familiare di riferimento è quello della persona richiedente.

Art. 9.

Soggetti richiedenti

1. Può presentare la richiesta per l'erogazione del reddito di base uno dei componenti il nucleo familiare beneficiario come definito dall'art. 8. residente in Regione da almeno dodici mesi alla data di presentazione della richiesta.

2. Si considerano residenti anche le persone senza dimora domiciliate in uno dei Comuni della Regione da almeno dodici mesi alla data di presentazione della richiesta, ovvero, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d'Italia, le persone nate in uno dei Comuni della Regione e per le quali l'abitudine della dimora sia attestata dal Sindaco del Comune competente.

Art. 10.

Misura e durata del reddito di base

1. La misura annuale del reddito di base è pari alla differenza tra il valore del reddito minimo equivalente e la capacità economica del nucleo misurata con l'apposito indice «Capacità Economica Equivalente» (CEE). La differenza viene parametrata mediante l'applicazione della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Il reddito di base viene concesso per un periodo di dodici mesi. rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi.

3. Il reddito di base è ulteriormente rinnovabile qualora ricorrano le situazioni previste all'art. 9 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità» per il periodo necessario a garantire la funzione educativa e formativa svolta dai genitori.

4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2006, per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino, su valutazione del Servizio sociale dei Comuni la misura del reddito di base spettante può essere aumentata di una quota compresa tra il dieci e il cinquanta per cento del suo valore.

5. Il reddito di base non è concesso qualora la misura annuale spettante sia inferiore a 100,00 euro.

Art. 11.

Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

1. La Regione individua i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio e la valutazione intermedia e finale della sperimentazione previste dall'art. 59, comma 7, della legge regionale n. 6/2006.

2. Il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione riguardano i risultati ottenuti e le modalità organizzative adottate.

3. Gli indicatori di valutazione con riferimento alla misura riguarderanno in particolare i seguenti aspetti:

- a) caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari;
- b) superamento della condizione di iniziale difficoltà;
- c) stato di attuazione degli accordi stipulati;
- d) operatori e servizi coinvolti nell'attuazione della misura.

4. Per la definizione puntuale degli indicatori di cui al comma precedente e dei valori obiettivo da raggiungere, nonché delle modalità per l'effettuazione delle verifiche annuali sull'andamento della misura, la Direzione centrale salute e protezione sociale definisce un apposito piano di valutazione.

5. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella sperimentazione sono tenuti a fornire alla Regione i dati richiesti nei termini e secondo le modalità previste.

Art. 12.

Modalità di riparto agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni

1. Per l'anno 2007 le risorse disponibili nel bilancio di previsione sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni in base alla popolazione di età compresa fra i 18 e 64 anni residente nel relativo ambito distrettuale.

2. A decorrere dall'anno 2008 le risorse disponibili nel bilancio di previsione sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni secondo i seguenti criteri:

- a) 80% in via anticipata in base alla popolazione di età compresa fra i 18 e 64 anni, residente in ogni ambito distrettuale;
- b) 20% in base al fabbisogno necessario a garantire la copertura dei costi relativi ai nuclei familiari presi in carico e non coperto con i fondi assegnati ai sensi della lettera a). Per accedere al riparto del 20% gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni trasmettono, entro il

31 ottobre di ciascun anno, alla Direzione centrale salute e protezione sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'importo complessivo impegnato per il reddito di base. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'ulteriore fabbisogno complessivo le stesse saranno ripartite tra gli enti in maniera proporzionale al fabbisogno dichiarato;

c) con la quota da ripartire in via anticipata ai sensi della lettera a) si provvede prioritariamente al saldo dell'eventuale fabbisogno di cui alla lettera b) non coperto nell'anno precedente.

3. Gli enti gestori sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.

Art. 13.

Rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata dagli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale la parte di finanziamento non utilizzata nei termini previsti dall'art. 12, comma 3.

Capo II

PROCEDURE

Art. 14.

Modalità di concessione del reddito di base

1. La richiesta per l'erogazione del reddito di base è presentata dai soggetti di cui all'art. 9 al Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente.

2. La richiesta è redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del presente regolamento ed è corredata dall'indicatore della capacità economica equivalente e dal patto preliminare redatto secondo il modello di cui all'Allegato C del presente regolamento.

3. A seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2 il Servizio sociale dei Comuni concede il reddito di base in via provvisoria.

4. Entro tre mesi dalla stipula del patto preliminare il Servizio sociale dei Comuni definisce e stipula con il richiedente il patto definitivo e concede il reddito di base in via definitiva.

5. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni non sono sufficienti a concedere tutti i redditi di base richiesti, le richieste non soddisfatte restano valide e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse ripartite dalla Regione. Il richiedente è comunque tenuto a rispettare l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a).

Art. 15.

Modalità di erogazione del reddito di base

1. Il reddito di base è erogato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del patto preliminare.

2. Il reddito di base è erogato alla persona richiedente, salvo che nel patto preliminare o nel patto definitivo non sia individuato quale percettore del reddito di base un diverso componente il nucleo familiare, l'amministratore di sostegno o il curatore.

3. In via ordinaria il beneficio è erogato mensilmente, in misura pari a un dodicesimo dell'importo spettante su base annua, secondo modalità stabilite dal Servizio sociale dei Comuni.

Art. 16.

Obblighi dei richiedenti

1. I richiedenti a seguito della stipula del patto preliminare o definitivo hanno l'obbligo di:

a) comunicare tempestivamente al Servizio sociale dei Comuni ogni variazione derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito, di patrimonio, di residenza dichiarate al momento di presentazione della richiesta;

b) rispettare gli impegni assunti con la stipula del patto preliminare e del successivo patto definitivo.

Art. 17.

Sospensione e riduzione dell'erogazione del reddito di base

1. Il Servizio sociale dei Comuni, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 16, provvede:

a) alla sospensione dell'erogazione del reddito di base, fino al momento dell'accertato rispetto degli impegni assunti;

b) alla sospensione dell'erogazione del reddito di base a seguito del mancato rispetto degli impegni assunti nel patto di servizio, con particolare riguardo al rifiuto di un'offerta di lavoro avente i requisiti di cui all'art. 7, comma 5, del «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata» approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., e al rifiuto di partecipare a corsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo proposti dai Centri per l'impiego;

c) alla riduzione del reddito di base, in percentuale variabile e correlata alla gravità della violazione degli obblighi e degli impegni assunti fino al momento dell'accertato rispetto degli stessi.

2. Nel caso di presenza di conflitti all'interno del nucleo familiare e di mancato rispetto degli obblighi da parte della persona richiedente, il reddito di base può essere erogato, su valutazione del Servizio sociale dei Comuni, ad un altro componente il nucleo ovvero suddiviso tra più componenti.

Art. 18.

Decadenza e revoca del reddito di base

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto alla percezione del reddito di base in caso di perdita delle condizioni descritte ai commi 1 e 2 dell'art. 9 da parte del richiedente, che si verifichi nel corso del periodo per il quale il reddito di base è concesso.

2. Il reddito di base è revocato su valutazione del Servizio sociale dei Comuni nel caso in cui le cause che hanno prodotto le sospensioni o la riduzione non sono superate entro tre mesi ovvero, anche prima di tale termine, in caso di grave e reiterata inadempienza degli obblighi assunti dal richiedente con il patto preliminare e con il patto definitivo.

3. Il reddito di base è altresì revocato nel caso in cui il richiedente, una volta stipulato il patto preliminare, non sottoscriva il patto definitivo entro tre mesi per cause a lui imputabili.

4. I provvedimenti di revoca sono assunti previo contraddittorio con il richiedente il quale può avvalersi degli istituti di garanzia di cui all'art. 14 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) ovvero degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 non può essere presentata nuova domanda se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla revoca, salvo diversa valutazione del Servizio sociale dei Comuni.

Art. 19.

Ricalcolo del reddito di base

1. Il reddito di base è ricalcolato a seguito del verificarsi delle variazioni di cui al comma 4 dell'art. 6.

2. La misura del reddito è rideterminata in aumento, rimanendo inalterata la durata prevista per il beneficio, qualora la differenza fra il reddito erogato e il nuovo importo spettante sia superiore all'importo di 100,00 euro annui.

3. La misura del reddito è rideterminata in diminuzione, rimanendo inalterata la durata prevista per il beneficio, qualora la differenza fra il reddito erogato e il nuovo importo sia superiore all'importo di 100,00 euro annui.

Art. 20.

Cumulabilità

1. Il reddito di base è cumulabile, nell'ambito dei progetti personalizzati, con altri interventi di carattere monetario erogati dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'art. 7 del presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 settembre 2007, n. 0281/Pres.

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di reimpianto derivanti dalla riserva regionale. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva;

Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare quelle in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, che riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di stabilire le relative modalità e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA del 15 maggio 2001, n. 35, pubblicata sul BUR. n. 39 del 26 settembre 2001, che istituisce la riserva regionale dei diritti di reimpianto;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

Visto in particolare l'art. 13, comma 4, del succitato decreto che pone in capo alla Direzione regionale dell'agricoltura il compito

di assegnare ai conduttori i diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale;

Visto altresì il decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres. relativo all'approvazione del «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale», emanato ai sensi dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 0438/Pres./2000.

Considerato che al succitato decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres non è stata data attuazione in quanto l'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002,) prevedeva che tutti i vigneti impiantati abusivamente anteriormente al 1° settembre 1993, dovessero essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati;

Considerato, inoltre, che l'art. 64 della legge n. 448/2001 è stato successivamente definito incostituzionale a seguito della Sentenza della Corte del 18 dicembre 2003 n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2004, n. 3 - Prima serie speciale;

Visto infine il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., che ha abrogato il precedente decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e che ha approvato il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, e in particolare gli articoli 14 (Riserva regionale) e 16 (Impianto o reimpianto irregolare di vigneto);

Ritenuto di procedere all'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva, e comunque fino al loro esaurimento, adottando il procedimento a graduatoria sulla base delle istanze di sanatoria pervenute all'ERSA entro il 31 dicembre 2001, alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 20 agosto 2004, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro il 31 luglio 2007, e relativamente alle istanze per le quali non sono stati depositati i relativi diritti di reimpianto regolarmente acquistati sul mercato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e degli articoli 4 e 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 le competenze in materia di gestione dello schedario vitivinicolo e del potenziale viticolo erano in capo all'ERSA, che le esercitava attraverso il Servizio della vitivinicoltura;

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 inerente i compiti e le funzioni attribuiti all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR - ed in particolare il combinato disposto degli articoli 17, comma 6 e 18, commi 1 e 2, in merito alla titolarità delle funzioni nella fase transitoria;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1765 dd. 2 luglio 2004, che definisce il riparto delle competenze in materia di agricoltura fra Amministrazione regionale ed Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR - ed in particolare attribuisce alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e della montagna, Servizio produzioni agricole le funzioni relative alla gestione del potenziale e dello schedario viticolo regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2463 d.d. 8 agosto 2000 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla citata D.G.R. n. 2025/2000;

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, concernente «Norme in materia di risorse forestali», e in particolare gli articoli 102 e 103 che, rispettivamente, riaprono i termini per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti dal 2 giugno 2007 al 31 luglio 2007, e stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti irregolarmente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998;

Atteso che in regione la superficie per la quale è stata presentata istanza di sanatoria in deroga per vigneti abusivamente impiantati, relativamente alle richieste di deroga presentate negli anni 2000/2001 e 2004, ammonta a complessivi ettari 153.53.19;

Considerato che sussistono oggettive difficoltà da parte dei conduttori di superfici vitate di acquistare sul libero mercato diritti di reimpianto per piccole superfici al fine di sanare le violazioni commesse e notificate con l'istanza di sanatoria in deroga e che pertanto è opportuno

che i diritti della riserva vengano utilizzati per concorrere a sanare detta tipologia di abusivismo che, tra l'altro, accomuna la maggior parte dei conduttori che hanno richiesto la deroga;

Ritenuto opportuno assegnare la totalità dei diritti presenti nella riserva ai conduttori che hanno realizzato vigneti anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6-7-8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 alle condizioni stabilite dall'art. 11, comma 3, del citato decreto n. 0438/Pres./2000 e dell'articolo 16, comma 4 del citato decreto n. 0198/Pres./2004;

Ritenuto, inoltre, di istruire la graduatoria concedendo in via prioritaria l'acquisto dei citati diritti della riserva regionale ai conduttori che hanno presentato istanza di sanatoria in deroga per aver compiuto le violazioni di minor entità in termini di superficie abusivamente realizzata, e di prevedere che la richiesta di assegnazione possa avere luogo versando un corrispettivo pari al uso del prezzo di mercato;

Considerate le oscillazioni subite dal valore dei diritti di reimpianto sul libero mercato nell'arco temporale degli anni dal 2000 al 2007, e ritenuto di prendere in considerazione il valore di mercato attuale, in quanto lo stesso rappresenta il prezzo medio riferito al periodo indicato;

Considerato che il prezzo di mercato di un diritto di reimpianto rilevato nel corso dell'anno 2007 mediamente è pari ad euro 6.000,00 all'ettaro e che pertanto il corrispettivo da versare per l'acquisto del diritto dalla riserva è pari a 9.000,00 euro/ettaro;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea ha deliberato di stabilire quale termine ultimo per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate in violazione delle disposizioni comunitarie la data del 31 dicembre 2007;

Ritenuto di sostituire la precedente disciplina relativa all'individuazione dei criteri, delle modalità, del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, approvata con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2068 dd. 31 agosto 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale», ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., degli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. e degli articoli 102 e 103 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di reimpianto derivanti dalla riserva regionale.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento concerne l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di reimpianto esistenti nella riserva regionale, così come istituita dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (di seguito Ersra) con Deliberazione del Consiglio di amministrazione dd. 18 maggio 2001, n. 35, pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 39, del 26 settembre 2001. Tali diritti sono assegnati ai conduttori di superfici vitate che hanno realizzato vigneti anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione).

Art. 2.

Beneficiari dell'assegnazione

1. I diritti di cui all'art. 1 sono assegnati ai conduttori di superfici vitate, regolarmente iscritte nella dichiarazione delle superfici vitate, che hanno presentato istanza di sanatoria in deroga rispettivamente all'Ersra, alla Direzione regionale dell'agricoltura o alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, e per la quale non sono stati depositati i relativi diritti di reimpianto regolarmente acquistati sul mercato:

a) ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0438/Pres./2000, entro il 31 dicembre 2001;

b) a termini dell'art. 16, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. entro il 20 agosto 2004;

c) ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 entro il 31 luglio 2007.

Art. 3.

Priorità

1. L'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva è concessa ai conduttori che hanno presentato istanza di sanatoria in deroga, secondo una graduatoria che prevede il seguente ordine:

a) le istanze già presentate nel periodo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2;

b) le istanze già presentate nel periodo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2;

c) le istanze già presentate nel periodo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.

2. A parità di periodo di presentazione, le istanze sono poste in ordine decrescente rispetto all'entità della superficie abusivamente impiantata e denunciata.

3. A parità di superficie, le istanze sono poste in ordine decrescente rispetto alla minore età del richiedente.

Art. 4.

Corrispettivo per l'acquisto del diritto di reimpianto

1. I conduttori assegnatari dei diritti derivanti dalla riserva, corrispondono a favore dell'Amministrazione regionale, anteriormente all'emanazione del provvedimento di concessione in deroga di cui al comma 2 dell'art. 5, un corrispettivo pari a 9.000,00 euro/ettaro a titolo di acquisto del diritto di reimpianto.

Art. 5.

Procedura di assegnazione e corrispettivo per l'acquisto

1. Il servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base delle istanze di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate, predispone la graduatoria delle stesse in applicazione dell'art. 3.

2. Il direttore del servizio approva la graduatoria e i conduttori assegnatari dei diritti derivanti dalla riserva corrispondono a favore dell'Amministrazione regionale, anteriormente all'emanazione del provvedimento di concessione di sanatoria in deroga, un corrispettivo pari a 9.000,00 euro/ettaro a titolo di acquisto del diritto di reimpianto.

3. Il provvedimento di concessione di sanatoria in deroga viene rilasciato entro il 31 dicembre 2007.

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogato il «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0438/Pres./2000», emanato con il decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

13 settembre 2007, n. 0289/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, capo IV, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 26 settembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 1º dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), che ridefinisce in modo organico le competenze e le azioni della Regione in materia di biblioteche e archivi storici e di interesse culturale;

Visti in particolare gli articoli 18, 19 e 22, che prevedono la concessione, rispettivamente, di: incentivi destinati a promuovere l'aggregazione degli archivi storici degli Enti locali alle biblioteche pubbliche degli Enti stessi; contributi annui agli Enti locali e agli altri soggetti titolari di archivi storici, per sostenere l'ordinamento, l'incremento, la valorizzazione e la migliore conservazione del patrimonio archivistico storico; contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro di edifici adibiti ad archivio storico e per il rinnovo della relativa attrezzatura e arredamento;

Visto inoltre il successivo art. 25, che al comma 1, lettera a) stabilisce l'abrogazione, tra l'altro, anche delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, recanti la previsione di sovvenzioni e contributi per finalità corrispondenti a quelle cui sono ora preordinati i contributi di cui ai citati articoli 19 e 22 della legge regionale n. 25/2006;

Visto infine l'art. 29 della medesima legge regionale n. 25/2006, che al comma 2 differisce la suaccennata abrogazione alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto del Presidente della Regione previsto dal comma 1 del medesimo articolo per la prima individuazione dei centri di sistema bibliotecario;

Preso atto che al sopraindicato adempimento si è provveduto con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0142/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 24 del 13 giugno 2007, e che pertanto da quella data i citati articoli 46 e 47 della legge regionale n. 60/1976 risultano abrogati;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV», emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres., che disciplina, tra l'altro, anche l'attuazione degli interventi contributivi già previsti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 60/1976;

Rilevato che, peraltro, la disciplina regolamentare suddetta appare coerente anche con le nuove previsioni di intervento contributivo attualmente recate, nel settore archivistico, dalla citata legge regionale n. 25/2006, ed in particolare risulta tuttora funzionale sia alla gestione dei contributi da questa previsti agli articoli 19 e 22, sia alla concessione degli incentivi di cui all'art. 18;

Ritenuto pertanto di riferire la disciplina attuativa medesima ai nuovi strumenti di intervento previsti, per il settore archivistico, dalle succitate disposizioni della legge regionale n. 25/2006, adeguando in tal senso il testo del regolamento sopraindicato;

Visto il testo di modifica regolamentare predisposto a tal fine dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2101 del 6 settembre 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le «Modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, capo IV, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, capo IV», emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres.

Art. 1.

Modifica del titolo

del decreto del Presidente della Regione 0296/Pres./2005

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV) è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, titoli II e III, dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, capo IV, e dalla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25, titolo IV»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1

del decreto del Presidente della Regione 0296/Pres./2005

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Finalità e ambito di applicazione*). — 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale previsti dai titoli II e III della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), dal capo IV della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale) e dal titolo IV della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico).

2. Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle leggi regionali indicate al comma 1, il presente regolamento disciplina in particolare le modalità di applicazione della procedura valutativa, nei limiti della dotazione finanziaria dei rispettivi stanziamenti annuali, per l'attuazione degli interventi previsti:

a) dall'art. 37 della legge regionale 60/1976 e dall'art. 14 della legge regionale n. 77/1981 in materia di beni culturali immobili;

b) dagli articoli 18, 19 e 22 della legge regionale n. 25/2006 in materia di archivi storici;

c) dall'art. 49 della legge regionale n. 60/1976 in materia di beni culturali mobili».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27.

Riduzione del numero di componenti degli organi del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 21 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti.»

2. Il primo capoverso del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.»

3. Il comma 5 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.»

4. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;

b) per gli altri componenti, trenta per cento.

5. Sono abrogati:

a) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 1 del 2001;

b) il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1 del 2001;

c) le parole «, a maggioranza assoluta dei suoi componenti» e «, con la maggioranza di cui al comma 1», contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1 del 2001.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)) è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione amministratrice è formata dal presidente e da altri due componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome.»

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Revisore contabile*). — 1. Il controllo della gestione finanziaria dell'azienda è esercitato da un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal Presidente della Regione.

2. Il revisore contattabile esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione. Trasmette al Presidente della Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'azienda. A richiesta del Presidente della Regione riferisce su specifici aspetti della gestione.».

3. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 1 del 1989:

- a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 4;
- b) il comma 3 dell'art. 5;
- c) il comma 3 dell'art. 11.

4. Al comma 2 dell'art. 4 e all'art. 8 i termini «collegio dei revisori», sono sostituiti con «revisore contabile».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2007

ERRANI

08R0098

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28.

Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 21 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi

1. La presente legge detta norme in ordine alle attività di acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili, in particolare, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, lo svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi secondo i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, qualità, efficienza ed efficacia dell'azione

amministrativa. Persegue obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizza il sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) ed il ricorso alla struttura regionale, di seguito denominata «Agenzia Intercent-ER», a tal fine istituita.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle aziende pubbliche da essa dipendenti.

2. Si applicano altresì, ad eccezione dell'art. 14, alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale che agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito denominati «amministrazioni aggiudicatrici», esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3.

Sistema regionale di acquisto

1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le modalità previste dal Capo VI della medesima legge.

2. Nei casi in cui è consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.

Art. 4.

Programmi di acquisizione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alle acquisizioni di beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo.

2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalità per l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti.

3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le strutture organizzative cui sono destinati.

4. I programmi sono pubblicati sul «profilo di committente» della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. I dirigenti, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice:

a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all'articolo

b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi.

Art. 5.

Elenco dei fornitori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalità di organizzazione, aggiornamento e conservazione. Possono altresì avvalersi dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia Intercent-ER.

2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e 10.

3. I requisiti e le modalità di iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul profilo di committente della amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6.

Responsabile del procedimento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza.

2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.

3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.

4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006, assicura l'impulso alle fasi procedurali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace svolgimento.

5. Il responsabile del procedimento cura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, ne dà comunicazione scritta al dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento. Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'art. 17.

Art. 7.

Trattamento dei dati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), trattare i dati inerenti l'elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti invitati, quelli partecipanti e i contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono essere diffusi in forma aggregata.

Art. 8.

Modalità e criteri di scelta del contraente

1. Per l'acquisizione di beni o servizi si applicano le procedure di scelta del contraente disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del 2006, nei casi e secondo le modalità ivi previste.

2. L'affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo.

Art. 9.

Procedura negoziata

1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante procedura negoziata può procedersi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. Prima di procedere all'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare anche gli altri partecipanti a presentare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.

4. L'affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo operatore economico è consentito nei casi alle condizioni previste, rispettivamente, dall'art. 57, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo. Entro i limiti posti da tali disposizioni, le condizioni del contratto possono essere negoziate con l'operatore economico affidatario del contratto iniziale.

5. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche qualora il primo contratto sia stato affidato secondo la procedura di confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 10.

Acquisizioni in economia

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, possono essere acquisiti in economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i limiti di importo e le modalità procedurali semplificate per le acquisizioni di beni e servizi in economia.

4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di cui al comma 3 concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.

Art. 11.

Valutazione delle offerte

1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni nonché dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici nominano una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico o qualora ciò sia richiesto da motivate ragioni organizzative, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni è consentito nei casi di cui all'art. 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche fra appartenenti a categorie diverse da quelle ivi indicate, purché l'esperienza sia garantita sulla base di criteri previamente individuati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'atto di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilità delle offerte.

5. La commissione giudicatrice valuta, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche e procede all'attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.

6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove ciò sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4:

a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione tecnica ai sensi dell'art. 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara l'aggiudicazione provvisoria.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità di cui all'art. 124, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 12.

Verifica dei requisiti

1. Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive è obbligatoria nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario.

2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è consentita l'acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento diretto, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da ciascuna amministrazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.

4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.

5. E facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.

6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.

Art. 13.

Aggiudicazione e conclusione del contratto

1. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano l'approvazione di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le modalità di comunicazione, anche per via elettronica, delle informazioni di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Il contratto è concluso nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto può non procedere alla stipulazione unicamente per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri di autotutela.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 14.

Ufficiale rogante

1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve altresì gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante presenza allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'art. 12.

3. L'ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti da esso stipulati nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

Art. 15.

Durata del contratto

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, a norma dell'art. 57, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non possono essere tacitamente rinnovati. I contratti per le forniture e i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.

2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la proroga dei contratti purché espressamente prevista, anche nella sua durata massima, nel bando di gara o nella lettera di invito per l'affidamento del contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta, ristretta o di confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove applicabile. La facoltà di prorogare la durata del contratto incide, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sul calcolo dell'importo stimato del contratto originario, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento di quest'ultimo.

3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) ed all'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. La facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal contratto originario, e senza compensi aggiuntivi.

Art. 16.

Varianti

1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dall'art. 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), purché non mutino la natura della prestazione.

Art. 17.

Verifica di conformità

1. L'accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio è disposta previa verifica di conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali.

2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia. L'incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.

Art. 18.

Assetto organizzativo

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della presente legge e, nel rispetto di queste, individuano le strutture organizzative preposte alle attività di acquisizione di beni e servizi, definiscono le modalità di svolgimento delle attività stesse e l'esercizio dei poteri di spesa.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di carattere organizzativo e procedimentale previsti dalla presente legge concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, sono abrogati:

a) la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi);

b) il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione);

c) gli articoli da 66 a 80, nonché i commi 3 e 5 dell'art. 81 del Capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale);

d) la lettera b) del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);

e) i commi 4, 7 e 9 dell'art. 27, gli articoli 29 e 30, il comma 2 dell'art. 31 e l'art. 33 del Titolo VI della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere);

f) il regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche).

Art. 20.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art. 10, commi 3 e 4, continuano ad applicarsi, nel rispetto dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) l'art. 15, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2000;

b) l'art. 16 della legge regionale n. 9 del 2000;

c) l'art. 26, comma 5, primo periodo, della legge regionale n. 17 del 2004.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33 del regolamento regionale n. 6 del 2001 continuano ad avere applicazione, nei limiti di compatibilità con le disposizioni vigenti, fino all'approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, e dell'art. 18, comma 2.

3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di invito.

4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2007

ERRANI

08R0099

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2007, n. 60.

Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 39 del 26 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/ CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Art. 2.

Condizioni per il prelievo in deroga dello storno

1. Per fare fronte alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le modalità di cui all'art. 3 e nei periodi indicati all'art. 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana.

Art. 3.

Modalità del prelievo in deroga dello storno

1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007.

2. Il prelievo è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per l'intera stagione venatoria con i mezzi di cui all'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), esclusivamente da appostamento.

3. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina.

Art. 4.

Tempi del prelievo in deroga

1. Il prelievo dello storno è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007.

2. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia.

Art. 5.

Divieti

1. È vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge.

Art. 6.

Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti ed alle guardie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla legge regionale n. 3/1994.

3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga dello storno.

Art. 7.

Sospensione del prelievo

1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 novembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 novembre 2007.

08R0061

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2007, n. 61.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 40 del 30 novembre 2007)

(Omissis).

08R0062

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2007, n. 62.

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 40 del 30 novembre 2007)

(Omissis).

08R0063

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 29.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 7 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 9/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Consiglio di indirizzo). — 1. La giunta regionale, al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, costituisce il consiglio di indirizzo. Il consiglio di indirizzo, in particolare:

a) formula indirizzi e obiettivi in ordine ai piani annuali di attività dell'A.R.P.A., di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) e ne verifica l'attuazione; esprime alla giunta regionale le proprie valutazioni e eventuali osservazioni;

b) promuove azioni di integrazione programmatica con altri organismi, enti e associazioni che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente;

c) convoca almeno una volta all'anno, apposita conferenza regionale, con il contributo di enti, associazioni sindacali e ambientaliste ed organizzazioni di categoria, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla giunta regionale.

2. Il consiglio di indirizzo è composto da:

a) l'assessore regionale all'ambiente con funzioni di presidente;
b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;
c) l'assessore competente in materia di ambiente della provincia di Perugia;

d) l'assessore competente in materia di ambiente della provincia di Terni.

e) tre sindaci, o loro delegati, designati dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);

f) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 6

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/1998, è sostituita dalla seguente:

«a) il direttore generale;».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 7

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998 è sostituita dalla seguente: «Direttore generale».

2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998, è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal presidente della giunta regionale tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.».

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998 la parola «Direttore» è sostituita dalle parole: «Direttore generale».

4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998 la parola «Direttore» è sostituita dalle parole: «Direttore generale».

5. La lettera c) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998, è sostituita dalla seguente:

«c) all'approvazione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;».

6. La lettera e) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998, è sostituita dalla seguente:

«e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti provinciali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;».

7. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998, è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.».

8. Al comma 5 dell'art. 7 la parola «Direttore» è sostituita dalle parole: «Direttore generale».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 10

1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Al direttore del dipartimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 comma 5.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 14

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/1998, è sostituito dal seguente:

«2. Al personale dell'ARPA., fatto salvo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all'atto dell'assegnazione o trasferimento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'omogeneizzazione delle condizioni contrattuali.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 31 ottobre 2007

LORENZETTI

(Omissis)

07R0748

REGOLAMENTO REGIONALE 6 novembre 2007, n. 13.

Disciplina concernente le prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 49 del 14 novembre 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11, comma 4 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), definisce le opere e gli interventi ammissibili a finanziamento per l'adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti, finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ambienti domestici ed alla ristrutturazione interna degli alloggi per consentire la presenza stabile di persone o famiglie che assistono l'anziano.

Art. 2.

Interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a contributo i lavori e le opere dettagliatamente specificati nell'allegato «A - Prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi» che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento, destinati, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2003:

- a) all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) alla sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all'interno dell'alloggio;
- c) alla installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;
- d) alla ristrutturazione interna dell'alloggio al fine di consentire la presenza stabile di persone o famiglie che assistono l'anziano fruendo della stessa unità immobiliare ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi di cui uno in grado di ospitare la famiglia che assiste stabilmente l'anziano.

Art. 3.

Modalità per la concessione dei contributi

1. Le modalità e le procedure per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la relativa rendicontazione, sono dettagliatamente descritte nell'allegato «B - Modalità e procedure per la selezione degli interventi e concessione dei contributi» che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 4.

Requisiti soggettivi dei richiedenti

1. Il piano triennale di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23/2003 che definisce gli obiettivi e gli indirizzi delle politiche abitative della Regione, stabilisce i requisiti soggettivi dei richiedenti i finanziamenti previsti per gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 5.

Risorse finanziarie e entità del contributo

1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 sono individuate dal piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale n. 23/2003.

2. Il contributo massimo ammissibile è calcolato con le modalità stabilite dal piano triennale nel cui ambito ricadono gli interventi.

3. Nel caso degli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), il costo massimo ammissibile a contributo non può superare quello fissato dal regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2, per la manutenzione straordinaria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 6 novembre 2007

LORENZETTI

(Omissis)

07R0749

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2007, n. 16.

Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, a contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 25 settembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione, in conformità all'art. 4, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità.

2. La Regione favorisce e promuove la qualità del lavoro e, nel mercato del lavoro, assicura la più ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico e delle differenze che impediscono e limitano l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della Costituzione.

Art. 2.

Finalità e obiettivi

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni dirette a:

a) contrastare il lavoro non regolare e non sicuro;

b) favorire l'emersione del lavoro non regolare e, più in generale, dell'economia sommersa.

2. La finalità di cui al comma 1, lettera a) è perseguita, in particolare, mediante:

- a) il dialogo sociale;
- b) la promozione della cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese;
- c) la programmazione ed il coordinamento di iniziative di sviluppo in ambito territoriale o settoriale;
- d) il sostegno alla creazione di reti locali fra operatori economici e sociali;
- e) il sostegno all'attività ispettiva e di controllo, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) il riconoscimento di incentivi alle imprese.

3. La finalità di cui al comma 1, lettera b) è perseguita, in particolare, mediante:

- a) il supporto dei servizi per l'impiego;
- b) la promozione della stabilizzazione occupazionale;
- c) il sostegno ai processi di emersione fiscale e contributiva;
- d) gli interventi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Art. 3.

Ruolo della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 2, esercita direttamente le funzioni di programmazione e di indirizzo, stipula appositi protocolli di intesa finalizzati al contrasto al lavoro non regolare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché provvede a promuovere forme di collaborazione ed azioni sinergiche con gli altri organi competenti dell'amministrazione statale, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza in materia di lavoro e in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 16, adotta, annualmente, con propria deliberazione, un atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive, che sottopone all'organismo di coordinamento regionale dell'attività di vigilanza istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

3. La Regione promuove coordinamenti interistituzionali con gli organismi e gli enti preposti competenti in materia sanitaria, previdenziale, assicurativa e di tutela del lavoro affinché siano effettuati controlli specifici nel settore degli appalti.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro, istituisce, con decreto del Presidente della Regione, una cabina di regia, al fine di:

- a) coordinare l'attività di vigilanza ed ispezione dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle Aziende unità sanitarie locali nonché degli altri enti che, a vario titolo, hanno competenza in materia a livello regionale;
- b) armonizzare le attività di cui alla lettera a) con quanto previsto al comma 2.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA LEGALITÀ E MISURE DIRETTE AL CONTRASTO DEL LAVORO NON REGOLARE

Art. 4.

Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti

1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, ai finanziamenti riguardanti risorse comunitarie, statali o regionali concessi o erogati dalla Regione, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007), è subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) rispetto e integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- b) rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);
- d) rispetto degli indici di congruità di cui all'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, ove individuati dallo Stato;
- e) rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- f) assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di condanne o di altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il datore di lavoro, imprenditore e non, beneficia dei finanziamenti concessi o erogati e fino ai tre anni successivi all'approvazione della rendicontazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Revoca dei finanziamenti ed esclusione

1. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui all'art. 4, previo accertamento da parte degli organi competenti come individuati dal regolamento di attuazione ed integrazione previsto dall'art. 18, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo.

2. La recidiva nell'inosservanza grave dei requisiti comporta, inoltre, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione ad ogni gara d'appalto indetta dalla Regione o da altri enti indicati all'art. 7, comma 1.

3. Il datore di lavoro, imprenditore e non, che fruisca dei finanziamenti e che non ottemperi all'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma dell'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, è soggetto alla revoca del finanziamento, all'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo e all'esclusione, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio.

Art. 6.

Responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, sentita la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo confronto con la consulta regionale per la responsabilità sociale delle imprese e previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'art. 4, nonché, in particolare:

a) dell'applicazione delle clausole previste dall'art. 7, comma 1, lettera e) e comma 4;

b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città) e successive modifiche;

c) del rispetto e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;

d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni;

e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;

f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;

g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni;

h) del numero di contratti di apprendistato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni, con particolare riguardo a quelli stipulati e trasformati ai sensi dell'art. 12 della legge 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato).

Art. 7.

Tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare la Regione, gli enti pubblici dipendenti, le società e gli altri enti privati a totale partecipazione regionale, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, a prevedere nel contratto, clausole che vincolano il datore di lavoro ai seguenti obblighi:

a) rispetto e applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di quelli di secondo livello;

c) possesso del DURC;

d) rispetto degli indici di congruità di cui all'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, ove individuati dallo Stato;

e) previsione e rispetto di clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;

f) la risoluzione espressa del contratto, mediante apposita clausola, tra stazione appaltante ed appaltatore in caso di inosservanza degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e);

g) previsione di una clausola che, in caso di subappalto, obbliga il subappaltatore al rispetto degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e).

2. Le disposizioni del presente articolo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296/2006, si applicano anche in caso di subappalto, ivi compresa la clausola risolutiva espressa, la cui mancata osservanza da parte dell'appaltatore comporta motivo di risoluzione del contratto tra stazione appaltante e appaltatore medesimo.

3. I soggetti di cui al comma 1 privilegiano, nelle gare di appalto da essi bandite, il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto prioritariamente, ai fini dell'attribuzione del punteggio:

a) del rispetto dei criteri di responsabilità sociale delle imprese di cui all'art. 6, comma 1, nonché dei requisiti di cui all'art. 4, espressamente richiamati dal medesimo art. 6, comma 2, ove non siano già previsti quale obbligo contrattuale, con particolare riferimento al rispetto e all'applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/

CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modifiche;

b) dell'impiego, nei lavori, nei servizi o nelle forniture oggetto di appalto, di durata prevista superiore ai sette mesi, di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore al 75 per cento dell'organico complessivamente utilizzato.

4. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, lettera e), l'impresa che, sia in caso di subentro, che in caso di aggiudicazione di nuova gara sul medesimo appalto, acquisisca, a condizioni non inferiori a quelle preesistenti, un appalto commissionato da uno dei soggetti di cui al comma 1, è tenuta ad assumere tutti i lavoratori in esso impiegati che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità, garantendo loro trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli goduti presso l'impresa di provenienza.

5. Il pagamento dei corrispettivi, sia a titolo di acconto che di saldo, avviene, sia per l'appaltatore che per il subappaltatore, previa acquisizione da parte del committente, delle dichiarazioni di regolarità contributiva, relativamente ai lavoratori occupati nell'appalto.

Art. 8.

Campagne di informazione

1. La Regione promuove ed organizza, in particolare nelle scuole, campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte ai giovani e alle famiglie.

2. Con il regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'art. 18 sono indicati criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui al comma 1.

Art. 9.

Indici di congruità

1. La Regione applica gli indici di congruità come definiti, ai sensi dell'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, ove individuati dallo Stato.

Capo III

SOSTEGNO ALL'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE E MISURE DI STABILIZZAZIONE

Art. 10.

Interventi in favore dell'emersione

1. La Regione, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 20, promuove, ad integrazione di quanto previsto dalla normativa statale, il sostegno all'emersione del lavoro non regolare e la stabilizzazione occupazionale mediante la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in conformità alla programmazione degli interventi prevista dall'art. 15, possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, incentivi finalizzati all'emersione ed alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente capo, all'emersione del lavoro irregolare è equiparata la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Art. 11.

Beneficiari degli interventi

1. Sono beneficiari degli interventi regionali di cui all'art. 12 in favore dell'emersione, coloro che, ai sensi della normativa statale vigente e dell'art. 13, intraprendono un percorso di emersione e precisamente:

a) i datori di lavoro, imprenditori e non, che fanno ricorso al lavoro non regolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale;

b) i lavoratori la cui attività, nelle forme di lavoro autonomo o professionale, viene esercitata in violazione della normativa fiscale e previdenziale.

2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 anche i soggetti nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non ancora definitivi aventi ad oggetto l'omesso pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali nonché delle relative sanzioni, con riferimento ai rapporti di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione. In tal caso la dichiarazione di emersione deve riguardare la regolarizzazione di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto dei predetti accertamenti e l'incentivo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) non può essere superiore a 5 mila euro per ogni lavoratore emerso.

Art. 12.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi regionali a favore dell'emersione riguardano in particolare:

a) affiancamento, per la redazione e lo svolgimento del progetto per l'emersione, di un tutore iscritto in apposito elenco, con il compito di:

1) assistere il beneficiario nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale in materia di emersione;

2) monitorare l'avanzamento del progetto ed i risultati intermedi raggiunti;

3) concordare con il beneficiario eventuali modificazioni che si dovessero rendere necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi occupazionali e la sostenibilità finanziaria;

b) consulenze specialistiche per l'attuazione del progetto per l'emersione, come determinate dalla Regione in relazione alla complessità del progetto stesso;

c) consulenza e assistenza specifica finalizzata alla realizzazione ed alla gestione della sicurezza in azienda, anche mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), con l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con le Aziende unità sanitarie locali;

d) contributo fino a 10 mila euro per ogni lavoratore emerso e ridotto a 5 mila euro nel caso di cui all'art. 11, comma 2;

e) garanzie di primo grado a copertura fino al 100 per cento dei finanziamenti a medio-lungo termine, come previsto dall'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997) e successive modifiche, che promuove la costituzione della società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera d), concorre in misura non superiore al 70 per cento del fabbisogno finanziario necessario di norma per l'attuazione del progetto per l'emersione ed è modulato in conto capitale e conto interessi; la ripartizione del medesimo, tra conto capitale e conto interessi, nonché i tempi e le modalità di erogazione dello stesso, sono definiti nella programmazione annuale degli interventi prevista dall'art. 15.

Art. 13.

Modalità di accesso agli interventi regionali

1. I beneficiari, come individuati dall'art. 11, per accedere agli interventi regionali, presentano, al centro per l'impiego territorialmente competente, la dichiarazione di emersione con allegata copia della

dichiarazione di emersione presentata all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) corredata dalla relativa documentazione a norma dell'art. 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006.

2. La dichiarazione di emersione può essere presentata, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche decorsi i termini fissati per le dichiarazioni di emersione da presentarsi all'INPS ai sensi dell'art. 1, commi 1192 e 1202, della legge n. 296/2006 e, comunque, entro i dodici mesi successivi alla scadenza dei termini previsti dalla normativa statale o dalle eventuali proroghe.

3. Qualora la dichiarazione di emersione venga presentata oltre i termini fissati dalla legge n. 296/2006, la dichiarazione stessa deve essere, comunque, preceduta dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1193, 1194, 1202 e 1203, della legge n. 296/2006.

4. La dichiarazione di emersione, corredata dal progetto per l'emersione redatto ai sensi del comma 5, lettera b), nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, viene inviata dal centro per l'impiego alla Regione per la valutazione definitiva e l'approvazione del progetto medesimo. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la copia della dichiarazione viene trasmessa, entro lo stesso termine, all'INPS e alla Direzione provinciale del lavoro.

5. La dichiarazione di emersione deve:

a) contenere l'indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori che si intende regolarizzare;

b) essere accompagnata da un progetto per l'emersione.

6. La regolarizzazione di cui al comma 5, lettera a) ha luogo facendo ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, per le imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1997/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e successive modifiche, esclusivamente in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico e produttivo.

7. La Regione, qualora il lavoratore assunto a tempo indeterminato venga licenziato illegittimamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, dispone la revoca del finanziamento, l'obbligo di restituzione, la rifusione delle spese sostenute dalla Regione stessa per l'attuazione del progetto per l'emersione nonché l'esclusione, per i tre anni successivi, da qualsiasi altro beneficio.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di assunzioni a tempo determinato, qualora nell'arco di sei anni dalla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, al lavoratore non venga rinnovato il contratto per un periodo complessivo non inferiore ai ventiquattro mesi.

Art. 14.

Progetto per l'emersione

1. Il progetto per l'emersione di cui all'art. 13, comma 5, lettera b), è di durata non superiore a cinque anni o ridotta a trentasei mesi nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2.

2. Il progetto per l'emersione viene suddiviso in obiettivi annuali.

3. Il progetto per l'emersione, per la cui redazione ci si può avvalere del tutore di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), in particolare, contiene:

a) le analisi finalizzate a valutare l'impatto della regolarizzazione dei rapporti di lavoro in termini di efficienza, efficacia, economicità e di mercato;

b) l'individuazione degli obiettivi annuali da raggiungere;

c) le risorse finanziarie necessarie ad attuarlo;

d) le fonti finanziarie da reperire ad integrazione di quelle dell'imprenditore/datore di lavoro, indicando, in particolare, l'ammontare e le finalità delle agevolazioni finanziarie richieste a valere sulla presente legge nonché quelle che eventualmente si intende richiedere a valere sulla normativa comunitaria, statale e regionale applicabile.

4. In ogni caso l'imprenditore ammesso alla procedura di emersione rimane escluso dalle gare di appalto di cui all'art. 7 fino alla rea-

lizzazione definitiva dei primi due obiettivi annuali, nel caso di progetto di cui all'art. 13, comma 5, lettera b) o del primo obiettivo annuale, nel caso dell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2.

Art. 15.

Programmazione annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive per il lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale del 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche, individua, previa consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio delle imprese e dei lavoratori, la programmazione annuale degli interventi.

2. La programmazione annuale degli interventi di cui al comma 1 è predisposta tenendo conto degli elementi forniti dall'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione di cui all'art. 28 della legge regionale n. 38/1998 e successive modifiche e delle proposte formulate dalla commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 16 e, in particolare, descrive:

- a) le priorità ed i livelli degli interventi;
- b) le risorse strumentali e finanziarie necessarie;
- c) la ripartizione del contributo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), tra conto capitale e conto interessi;
- d) i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), tenendo conto della durata del progetto per l'emersione di cui all'art. 13, comma 5, lettera b) e dello stato di avanzamento dei lavori per la sua realizzazione.

3. Nell'ambito della consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio delle imprese e dei lavoratori di cui al comma 1 si procede anche a:

- a) valutare la portata ed i risultati delle misure e degli interventi previsti dalla presente legge;
- b) formulare eventuali proposte di modifica del testo della presente legge.

Capo IV

ORGANISMI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE

Art. 16.

Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare

1. La commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare costituita, ai sensi dell'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge istitutiva, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) diffondere la cultura del lavoro e della legalità;
- b) contribuire a creare le condizioni che favoriscono il lavoro regolare e l'emersione dell'economia sommersa.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la commissione svolge attività di:

- a) formulazione di proposte per la definizione della programmazione degli interventi di cui all'art. 15;
- b) informazione, orientamento e formazione per favorire la diffusione di una comune consapevolezza del fenomeno del lavoro non regolare e delle relative politiche di contrasto e di prevenzione;
- c) promozione di iniziative sul territorio finalizzate a costituire un sistema di relazioni tra tutti i soggetti che a livello locale hanno, per natura e missione, diretto contatto con imprese e lavoratori;
- d) promozione di azioni di programmazione e implementazione volte allo sviluppo del lavoro, con particolare riguardo alle situazioni di maggior disagio sociale e di degrado del mercato del lavoro;
- e) analisi e ricerca sulle condizioni che favoriscono il lavoro non regolare;

f) promozione di iniziative sul territorio dirette alla costituzione, sotto qualsiasi forma, di gruppi di acquisto di utenti e consumatori al fine di sostenere e qualificare la domanda di prodotti e servizi offerti da imprese e lavoratori autonomi.

3. La commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, al fine di creare le condizioni ottimali all'attuazione della normativa statale in materia di emersione, promuove un confronto con le parti sociali per definire i criteri guida per la stipula degli accordi sindacali necessari.

Art. 17.

Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione

1. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, istituito dall'art. 28 della legge regionale n. 38/1998 e successive modifiche, nell'ambito delle competenze già previste dalla legge istitutiva, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) valuta gli effetti delle politiche del lavoro in favore dell'emersione e redige un'apposita relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alla commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 16;
- b) fornisce elementi ai fini della redazione della programmazione annuale degli interventi di cui all'art. 15;
- c) monitora l'applicazione della presente legge.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Regolamento di attuazione ed integrazione

1. Con un regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da adottare previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, in particolare, a disciplinare:

- a) gli indirizzi e le modalità da adottare per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione;
- b) l'individuazione delle strutture regionali deputate all'attuazione della presente legge;
- c) le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), nonché i requisiti minimi per l'iscrizione nello stesso;
- d) i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8.

Art. 19.

Fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale

1. È istituito il fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

2. Nel fondo confluiscono le risorse finanziarie derivanti da:

- a) finanziamenti e contributi regionali o statali per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare;

b) finanziamenti e contributi concessi dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati per favorire le politiche attive per il lavoro.

3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2 sono destinate per le finalità previste dall'art. 3.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un nuovo capitolo denominato: «Fondo regionale per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare» con la dotazione di 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2007, la cui copertura è assicurata, in termini, rispettivamente, di competenza e di cassa, dal prelevamento di pari importo dai capitoli T27501, lettera i), dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale e T25502;

b) l'utilizzo delle risorse comunitarie del programma operativo del FSE Ob. 2, 2007-2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 settembre 2007

MARRAZZO

08R0146

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2007, n. 25.

Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 24 del 30 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Molise per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) «farmacia a battenti aperti»: la farmacia aperta al pubblico;
- b) «farmacia a battenti chiusi»: la farmacia di turno con i battenti chiusi e con obbligo di presenza, al suo interno, del farmacista;
- c) «farmacia a chiamata»: la farmacia di turno con battenti chiusi, con obbligo di reperibilità del farmacista indicata con le modalità di cui all'art. 11;
- d) «bacino di utenza»: insieme di più Comuni, anche appartenenti a diversa circoscrizione provinciale, omogenei per caratteristiche territoriali ed esigenze di assistenza farmaceutica.

Art. 2.

Competenze amministrative

1. I provvedimenti amministrativi riguardanti i turni settimanali e festivi delle farmacie, di cui alla presente legge, sono adottati dall'A.S.Re.M., sentiti gli Ordini provinciali dei farmacisti ed i sindaci dei Comuni interessati. L'A.S.Re.M. adotta i provvedimenti prescindendo dal parere degli Ordini dei farmacisti e dei sindaci dei Comuni interessati che non siano pervenuti entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Gli orari relativi all'apertura ed alla chiusura delle farmacie, di cui alla presente legge, sono stabiliti dal sindaco del Comune interessato, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 3.

Orario diurno feriale

1. Le farmacie urbane restano aperte per un minimo di trentotto ore settimanali, con un intervallo, per ciascun giorno di chiusura pomeridiana.

2. Le farmacie rurali restano aperte per un massimo di quaranta ore settimanali e un minimo di trentotto ore settimanali, con un intervallo, per ciascun giorno di chiusura pomeridiana.

3. Nei Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, l'orario di apertura previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere elevato non oltre le dieci ore settimanali.

Art. 4.

Riposo settimanale

1. Le farmacie urbane e rurali osservano chiusure infrasettimanali per un minimo di mezza giornata sino ad una giornata intera o a due mezze giornate.

Art. 5.

Servizio pomeridiano feriale

1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della presente legge, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti: una farmacia a battenti aperti a turno tra le farmacie del Comune;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del Comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

Art. 6.

Servizio festivo

1. Le farmacie urbane e rurali non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.

2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana alle ore 22.00 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo feriale; l'altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per i giorni feriali;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia, a battenti aperti per l'orario previsto per i giorni feriali e a chiamata durante l'intervallo pomeridiano, a turno tra le farmacie del Comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

Art. 7.**Servizio notturno**

1. Dalla chiusura pomeridiana all'apertura antimeridiana di qualsiasi giorno feriale o festivo il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti: una farmacia a battenti aperti fino alle 22.00 ed a battenti chiusi fino all'orario di apertura antimeridiana;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata di turno tra le farmacie del Comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

2. Il farmacista di turno non obbligato alla permanenza in farmacia è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei medicinali, entro venti minuti dalla chiamata.

Art. 8.**Bacini di utenza e modalità di turnazione**

1. I bacini di utenza sono determinati secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), e le competenze di cui all'art. 2.

2. Per le tipologie di servizio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c); 6, comma 2, lettera c); 7, comma 1, lettera c), i turni per il servizio durante l'intervallo pomeridiano, i giorni festivi e di notte vengono assegnati a rotazione settimanale tra le farmacie interessate. Durante la settimana di spettanza la farmacia che effettua il turno non usufruisce del giorno di riposo infrasettimanale.

3. Al fine di garantire la presenza costante di un esercizio aperto sul territorio del bacino di utenza, i Comuni del bacino possono, d'intesa tra loro, proporre all'A.S.Re.M. misure ulteriori in ordine alle turnazioni delle farmacie rurali, nel rispetto di quanto previsto dal presente legge.

Art. 9.**Chiusura per ferie annuali**

1. La chiusura delle farmacie per ferie annuali è stabilita nella durata minima di una settimana e massima di quattro settimane, da effettuarsi anche in periodi diversi, purché non inferiori a sette giorni consecutivi.

Art. 10.**Chiusura temporanea**

1. Eventi straordinari ed eccezionali che pregiudichino la vita del titolare o dei suoi familiari o che impediscano il normale esercizio dell'attività giustificano la chiusura della farmacia per non oltre quindici giorni non imputabili a ferie. La chiusura, che non necessita di preventiva autorizzazione, deve essere comunicata all'A.S.Re.M. in tempo utile perché sia disposta la sostituzione.

Art. 11.**Informazione al cittadino**

1. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre un cartello indicante l'orario di apertura, la chiusura per riposo settimanale, la chiusura per ferie, la eventuale chiusura di cui all'art. 10 e la farmacia di turno. Nel caso di farmacia di turno «a chiamata» è fatto obbligo di indicare, altresì, un doppio recapito telefonico del farmacista. Tali informazioni possono essere comunicate al pubblico anche attraverso strumenti elettronici o informativi di facile utilizzazione e consultazione per il cittadino.

2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa una insegna luminosa, conforme alle disposizioni del Codice della strada ed ai regolamenti comunali.

Art. 12.**Sanzioni amministrative e disciplinari**

1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è sanzionata con il pagamento di una somma determinata tra il minimo di Euro 200,00 ed il massimo di Euro 1.200,00.

2. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la contestazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa sono di competenza dell'A.S.Re.M.

3. È fatto obbligo all'A.S.Re.M. di comunicare, entro quindici giorni, la violazione accertata al competente consiglio provinciale dell'Ordine dei farmacisti per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 13.**Abrogazione**

1. Sono abrogate la legge regionale 13 settembre 1989, n. 15, recante: «Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione» e la legge regionale 10 aprile 1990, n. 20, recante: «Legge regionale 13 settembre 1989, n. 15 - Modificazioni».

2. Sono o restano abrogate, altresì, le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 ottobre 2007

IORIO

07R0771

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2007, n. 26.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Isernia.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 4 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 dell'Istituto autonomo case popolari di Isernia che espone, in sintesi, le seguenti risultanze revisionali:

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Fondo presunto di cassa		€ 10.239.919,29
Entrate da trasferimenti correnti	€ 1.010.000,00	€ 4.241.737,63
Altre entrate	€ 2.270.510,00	€ 4.068.969,58
Entrate per alienazione di beni e riscossione crediti	€ 643.000,00	€ 1.134.849,32
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00
Accensione di prestiti	€ 251.000,00	€ 265.436,57
Partite di giro	€ 8.575.500,00	€ 9.786.227,69
TOTALE ENTRATE	€ 16.650.010,00	€ 33.637.139,98
USCITE		
Disavanzo presunto di amministrazione	€ 109.893,60	
Spese correnti	€ 2.776.316,40	€ 5.040.312,97
Spese in conto capitale	€ 4.211.300,00	€ 8.679.831,64
Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 977.000,00	€ 6.607.690,07
Partite di giro	€ 8.575.500,00	€ 13.309.305,30
TOTALE USCITE	€ 16.650.010,00	€ 33.637.139,98

Art. 2.

1. Il preventivo di cui all'articolo precedente forma allegato al bilancio regionale per lo stesso esercizio finanziario.

2. Nel corso dell'anno 2007 lo I.A.C.P. è tenuto a ristabilire il pareggio contabile del bilancio qualora l'entità della contribuzione regionale si discosti da quella di effettivo realizzo.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 novembre 2007

Il Presidente: IORIO

08R0017

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2007, n. 27.

Modifiche alle disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di cui alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 4 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di amministrazione dell'ESU è composto dal presidente e da quattro membri, di cui due rappresentanti dell'Università, uno eletto dal corpo docente e l'altro eletto dalla componente studentesca, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

«2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'organismo di governo dell'Ateneo. I membri non possono essere confermati nell'incarico».

3. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione. Se il componente è il rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella stessa lista».

4. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24 dopo le parole «Presidente della Regione» aggiungere le parole «d'intesa con l'Università».

Art. 2.

Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'ESU in carica

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede ad integrare il Consiglio di amministrazione dell'ESU secondo la composizione risultante dalle modifiche apportate alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, di cui all'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 novembre 2007

IORIO

08R0018

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 28.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 4 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rendiconto Generale della Regione Molise per l'esercizio 2006 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza

Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti; le entrate extratributarie, le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in conto capitale; le entrate per contabilità speciali; accertate nell'esercizio 2006, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto del bilancio in

	Euro	2.072.300.195,83
riscosse	Euro	1.000.206.543,05
e rimaste da riscuotere	Euro	850.633.730,16
avanzo di amministrazione accertato	Euro	221.459.922,62

Art. 3.

Spese di competenza

Le spese correnti, quelle in conto capitale, quelle per il rimborso di prestiti e per partite di giro, impegnate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano nel conto del bilancio in

	Euro	1.926.782.472,86
delle quali furono pagate	Euro	983.318.553,11
e rimasero da pagare	Euro	938.463.919,75

Art. 4.

Accertamento ed impegni

Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese Impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 2006 dal conto del bilancio, risulta stabilito come segue:

ENTRATE

Tit. I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione Euro	Euro	365.822.546,28
Tit. II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	Euro	319.648.154,51
Tit. III - Entrate extratributarie	Euro	21.317.979,41
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in conto capitale	Euro	314.251.703,42
Tit. V - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	Euro	103.929.518,33
Tit. VI - Entrate per contabilità speciali	Euro	725.870.371,26
Avanzo di amministrazione	Euro	221.459.922,62
Totale entrate accertate	Euro	2.072.300.195,83

SPESE

Tit. I - Spese correnti	Euro	662.873.673,20
Tit. II - Spese in conto capitale	Euro	529.241.564,05
Tit. III - Spese per rimborso prestiti	Euro	8.796.864,35
Tit. V - Spese per partite di giro	Euro	725.870.371,26
Totale spese impegnate	Euro	1.926.782.472,86

RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	Euro	2.072.300.195,83
Spese impegnate	Euro	1.926.782.472,86
Avanzo di competenza	Euro	145.517.722,97

Art. 5.

Residui attivi 2005 e precedenti

I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 2005	Euro	2.053.769.801,54
di cui furono riscossi nell'esercizio 2006	Euro	656.431.039,61
e rimasero da riscuotere alla fine dell'esercizio	Euro	1.374.158.434,64
Dal conto sono stati eliminati: a) per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per	Euro	23.447.738,43
b) e sono stati riaccertati residui per	Euro	267.411,14

Art. 6.

Residui passivi 2005 e precedenti

I residui passivi rimasti accesi al 31 dicembre 2005	Euro	1.985.717.230,42
di cui furono pagati nell'esercizio 2006	Euro	639.171.196,65
e rimasero da pagare alla fine dell'esercizio	Euro	1.170.609.405,23
Dal conto dei residui passivi sono stati eliminati: a) per insussistenza o prescrizione	Euro	14.147.595,66
b) per perenzione amministrativa	Euro	161.789.032,88

Art. 7.

Somma dei residui attivi

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, risultano stabiliti dal conto del bilancio, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2006 (art. 2)	Euro	850.633.730,16
esercizi precedenti (art. 5)	Euro	1.374.158.434,64
residui attivi al 31 dicembre 2006	Euro	2.224.792.164,80

Art. 8.

Somma dei residui passivi

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, risultano stabiliti dal conto del bilancio, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2006 (art. 3)	Euro	938.463.919,75
esercizi precedenti (art. 6)	Euro	1.170.609.405,23
residui passivi al 31 dicembre 2006	Euro	2.109.073.324,98

Art. 9.
Situazione finanziaria

L'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2006 è accertato in Euro 298.274.024,22 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVO

Fondo di cassa al 31 dicembre 2005	Euro	153.407.351,50
Riscossioni effettuate in conto residui	Euro	656.431.039,61
Riscossioni effettuate in conto competenza	Euro	1.000.206.543,05
Totale attivo	Euro	1.810.044.934,16

PASSIVO

Pagamenti effettuati in conto residui	Euro	639.171.196,65
Pagamenti effettuati in conto competenza	Euro	988.318.553,11
Totale passivo	Euro	1.627.489.749,76
Fondo di cassa al 31 dicembre 2006	Euro	182.555.184,40
Residui attivi	Euro	2.224.792.164,80
Somma attiva	Euro	2.407.347.349,20
Residui passivi	Euro	2.109.073.324,98
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2006	Euro	298.274.024,22

Art. 10.

Eliminazione dal conto dei residui attivi

I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 2005 e non riscossi entro il termine dell'esercizio 2006, descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.

Art. 11.

Eliminazione dal conto dei residui passivi

I residui passivi accesi al 31 dicembre 2005 non pagati al termine dell'esercizio 2006, descritti nelle colonne n. 10 e n. 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi economie di spesa ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori uscite.

Art. 12.

Autonomia contabile del Consiglio

È approvato l'allegato rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della autonomia contabile del Consiglio Regionale, così come determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 13.

Operazioni di raccordo

Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Generale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine all'allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

Art. 14.

Enti Dipendenti

Sono approvati gli allegati rendiconti degli esercizi finanziari 2006 dei sottoelencati enti dipendenti operanti nella Regione Molise, che si chiudono con le risultanze finali a fianco di ciascuno indicate:

(Omissis).

08R0019

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 4 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni al bilancio 2007

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di competenza e di Cassa di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le variazioni specificate nella tabella «A» annessa alla presente legge.

Art. 3.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le variazioni specificate nella tabella «B» annessa alla presente legge.

Art. 4.

Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. Ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» ed in particolare dell'art. 33, comma 2, lettera a) l'ammontare dei residui attivi e l'ammontare dei residui passivi iscritti nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2007 è aggiornato alle risultanze scaturenti dal rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2006.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le variazioni specificate nella tabella «A» per i residui attivi e nella tabella «B» per i residui passivi annesse alla presente legge

Art. 5.

Avanzo di amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera c) della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», all'avanzo presunto di amministrazione già iscritto nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 in euro 298.077.493,28 viene iscritta la maggiore somma di e 196.530,94 restando determinato in euro 298.274.024,22 l'avanzo accertato al 31 dicembre 2006.

Art. 6.

Classificazione delle spese

1. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2007 all'Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali delle direzioni generali di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, la ripartizione delle spese del bilancio regionale 2007 di cui alla legge regionale 9 maggio 2007, n. 15 «Bilancio di competenza e di cassa 2007 - Bilancio pluriennale 2007/2009» è integrata e modificata secondo quanto riportato nell'allegato B dell'articolo 3 della presente legge, ferma restando la specificazione e classificazione delle spese medesime ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 dicembre 2007

p. Il Presidente: DI GIACOMO

08R0020

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-009) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 3 0 1 *

€ 2,00